



**DELIBERAZIONE 23 DICEMBRE 2025  
563/2025/S/COM**

**DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ E PUBBLICAZIONE DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI  
PRESENTATA DA AGSM AIM ENERGIA S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1367<sup>a</sup> riunione del 23 dicembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 18 novembre 2025, n. 173;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- l'articolo 26, commi 2 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto” (di seguito: decreto IVA);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2017, 109/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 109/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2021, 32/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 32/2021/R/eel) nonché il suo Allegato A recante “Meccanismo di riconoscimento degli oneri generali di sistema non riscossi dai clienti finali e già versati alle imprese distributrici”;
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A.
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com recante “Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com recante "Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i Regimi Tariffari Speciali – Settore elettrico (TIPPI). Modifiche alla RTDG e alla TRRG (di seguito deliberazione 618/2023/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2024, 234/2024/E/eel (di seguito: deliberazione 234/2024/E/eel);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità 28 aprile 2025, DSAI/9/2025/eel (di seguito: determinazione DSAI/9/2025/eel).

**CONSIDERATO CHE:**

- con determinazione DSAI/9/2025/eel l'Autorità, sulla base delle risultanze acquisite a seguito della verifica ispettiva di cui alla deliberazione 234/2024/E/eel, effettuata nei giorni 4-7 novembre 2024 nei confronti di AGSM AIM ENERGIA S.p.A. (di seguito anche AGSM AIM o società) e dell'analisi della documentazione prodotta con note del 15 novembre 2024 (acquisite con prot. Autorità 80437 e 80449), ha avviato, nei confronti della stessa, un procedimento sanzionatorio per l'accertamento di violazioni in materia di riconoscimento degli oneri generali di sistema non riscossi e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95;
- in particolare, con la citata determinazione è stata contestata alla società l'inosservanza di alcune disposizioni in materia di riconoscimento degli oneri generali di sistema non riscossi nelle istanze dalla medesima presentate a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito anche CSEA) nell'ambito del "*Meccanismo di riconoscimento degli oneri generali di sistema [di seguito OGdS] non riscossi dai clienti finali e già versati alle imprese distributrici*" (di seguito: Meccanismo), approvato con deliberazione 32/2021/R/eel e disciplinato nell'Allegato A alla citata deliberazione;
- al Meccanismo possono partecipare gli Utenti del trasporto (Udt) che abbiano presentato alla CSEA, incaricata della gestione del Meccanismo, apposita istanza di riconoscimento di OGdS non riscossi per inadempimento dei clienti finali (art. 2 del citato Allegato A) relativamente a contratti di trasporto, in essere o risolti al momento della presentazione dell'istanza (articolo 2, comma 4, del citato Allegato A), nel mercato libero, nel servizio di tutele graduali ovvero nel servizio di salvaguardia (articolo 2, comma 5, dell'Allegato A);
- il Meccanismo si articola su sessioni di riconoscimento annuali di cui la prima, tenutasi nel 2021, ha riguardato gli OGdS non riscossi di pertinenza degli anni dal 2016 al 2019 (periodo pregresso), mentre le sessioni a partire dall'anno 2022 sono riferite alle annualità seguenti (articolo 2, comma 2, dell'Allegato A);
- segnatamente nella determinazione di avvio del procedimento è stato contestato che:
  - a) negli ammontari degli OGdS non riscossi di cui è stato chiesto il riconoscimento a CSEA risulta essere stata inserita l'IVA anche in alcuni casi di rimborsabilità da parte dell'Erario, in violazione degli articoli 3, comma 4,

punto iii) e 7, comma 4, punto iii) dell'Allegato A alla deliberazione 32/2021/R/eel che, invece, espressamente escludono gli ammontari relativi all'IVA *“in tutti i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, l’utente del trasporto ha titolo a richiedere rimborso o a versare fino al momento dell’incasso”*;

- b) gli ammontari degli OGdS (non riscossi o rinunciati) riconosciuti nell'ambito del Meccanismo e *successivamente riscossi dai clienti finali* non sono stati restituiti a CSEA, in violazione dell'articolo 3, comma 12, dell'Allegato A alla deliberazione 32/2021/R/eel che ne prevede il versamento a CSEA nella prima sessione utile successiva alla riscossione (documenti 2.1.a e 2.1.b allegati alla *check list*);
- c) in relazione alla sessione 2021, la quota di OGdS recuperabili nel *pricing* inerenti al periodo 1 gennaio – 24 maggio 2016 è stata inserita nell'ammontare degli OGdS non riscossi oggetto di istanza di riconoscimento a CSEA, in violazione dell'articolo 7, commi 9 e 10 dell'Allegato A alla deliberazione 32/2021/R/eel che ne prevede il recupero attraverso lo stesso *pricing*;
- con PEC del 23 maggio 2025 (acquisita con prot. Autorità 36054), integrata con PEC del 29 maggio 2025 (acquisita con prot. Autorità 38406), l'Associazione Codici - Centro per i diritti del cittadino (di seguito: Associazione Codici) ha presentato istanza di partecipazione al procedimento e contestuale istanza di accesso agli atti, evasa – previa comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 184/2006 e dell'articolo 17 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 412/2021/A al controinteressato AGSM AIM e riscontro di quest'ultimo (prot. Autorità 43578 del 18 giugno 2025) – dal Responsabile del procedimento in data 30 giugno 2025 (prot. Autorità 46718);
- con PEC del 27 maggio 2025 (acquisita con prot. Autorità 37426) AGSM AIM ha presentato istanza di accesso agli atti, evasa dal Responsabile del procedimento in data 5 giugno 2025 (prot. Autorità 40148, 40162, 40164 e 40165);
- con PEC del 28 maggio 2025 (acquisita con prot. Autorità 38230 del 29 maggio 2025) la società ha presentato, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 20 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, una proposta di impegni relativa al procedimento sanzionatorio avviato nei suoi confronti;
- a seguito della richiesta di chiarimenti e precisazioni (prot. Autorità 86317 dell'11 dicembre 2025) inviata dal responsabile del procedimento ai sensi del comma 4 del citato articolo 20, la proposta di impegni è stata successivamente modificata da AGSM AIM ed inviata agli Uffici dell'Autorità in data 15 dicembre 2025 (prot. Autorità 87300);
- nella riunione del 23 dicembre 2025 il Collegio ha preso atto dell'istruttoria preliminare del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- nella proposta di impegni, come risultante dalla nota del 15 dicembre 2025 AGSM AIM ENERGIA S.p.A. ha in via preliminare dichiarato, come richiesto dall'art. 21, comma 1, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, che le condotte contestate con la determinazione DSAI/9/2025/eel sono cessate; segnatamente, la società ha prodotto attestato di versamento, datato 10 novembre 2025, comprovante l'avvenuta restituzione a CSEA dell'ammontare degli OGdS non spettanti, per un importo complessivo di *[700.000 - 740.000 euro]*; in aggiunta la società ha dichiarato di aver provveduto nel 2024, in considerazione della fusione tra AGSM Energia e AIM Energy, all'integrazione e all'aggiornamento dei sistemi informatici, modificando la procedura di registrazione degli incassi in modo da garantire la corretta e tempestiva compilazione delle istanze di rimborso inviate a CSEA;
- la proposta presentata dalla società consta di tre impegni:
  1. realizzazione di un programma di formazione straordinario sulle regole di gestione e rendicontazione degli OGdS, con specifico riferimento alla deliberazione 32/2021/R/eel e s.m.i. L'attività formativa sarà rivolta a tutto il personale coinvolto nei processi di fatturazione, credito, contabilità e *reporting* che assicuri la corretta gestione e rendicontazione degli OGdS di cui alla deliberazione 32/2021/R/eel e s.m.i., includendo la disciplina fiscale e la gestione dei flussi finanziari; previsione, inoltre, di sessioni di aggiornamento formativo sulle novità regolatorie e sulle criticità riscontrate (**impegno n.1**);
  2. implementazione di una attività di *audit* di conformità, da effettuarsi prima dell'invio annuale dell'istanza per il riconoscimento degli OGdS non riscossi a CSEA, per la verifica delle procedure e il riscontro di congruità dei dati, tramite l'effettuazione di controlli a campione (**impegno n. 2**);
  3. versamento di un contributo *una tantum* in apposito conto della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) relativo agli OGdS, “*Conto per la compensazione dei crediti altrimenti non recuperabili connessi agli oneri generali di sistema*”, di cui all'articolo 33ter dell'Allegato A alla deliberazione 618/2023/R/com e s.m.i. (**impegno n. 3**).

**RITENUTO CHE:**

- gli impegni presentati da AGSM AIM ENERGIA S.p.A. appaiano, a seguito di valutazione, utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
- sussistano, pertanto, i presupposti per dichiarare ammissibile, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, la proposta di impegni presentata da AGSM AIM ENERGIA S.p.A., come risultante dalla nota 15 dicembre 2025 (acquisite con prot. Autorità 87300).

## DELIBERA

1. di dichiarare ammissibile, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, la proposta di impegni presentata da AGSM AIM ENERGIA S.p.A., come risultante dalla nota 15 dicembre 2025 (acquisita con prot. Autorità 87300) allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*), con riferimento al procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/9/2025/eel e di disporne la pubblicazione, nella versione non confidenziale, sul sito *internet* dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it);
2. di avvisare che, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, i terzi interessati possono presentare le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti entro e non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito *internet* dell'Autorità; i partecipanti al procedimento che intendano salvaguardare la riservatezza di dati o informazioni fornite, devono contestualmente presentare un'apposita richiesta adeguatamente motivata e evidenziare in appositi riquadri le parti riservate;
3. di avvisare che le osservazioni dei terzi interessati potranno essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it), all'attenzione del Responsabile del procedimento;
4. di avvisare che le osservazioni pervenute saranno pubblicate sul sito *internet* dell'Autorità a cura del Responsabile del procedimento;
5. di avvisare che, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione di cui al punto 4, AGSM AIM ENERGIA S.p.A. potrà presentare per iscritto la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai terzi e, eventualmente, introdurre le conseguenti modifiche accessorie agli impegni;
6. di comunicare il presente atto a AGSM AIM ENERGIA S.p.A. (P.IVA 02968430237) mediante PEC all'indirizzo [energia@pec.agスマim.it](mailto:energia@pec.agスマim.it) e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (C.F. 80198650584) mediante PEC all'indirizzo [info@pec.csea.it](mailto:info@pec.csea.it), nonché di pubblicarlo, con l'*Allegato A* in versione non confidenziale, sul sito *internet* dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

23 dicembre 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*